



Legge Finanziaria 2008

Finanziaria 2008 (L. 244/2007)

Modifiche all'I.R.Pe.F.

Destinazione dell'eventuale extragettito (Art. 1 – c.4)

**L'eventuale
extragettito
2008 sarà
destinato a**



**Ridurre
l'indebitamento
pubblico**



**L'eccedenza per
aumentare la
detrazione per i
redditi di lavoro
dipendente**


Detrazione per canoni di locazione (Art. 1, c. 9)

Fascia di reddito	Detrazione per abitazione principale	
		ad uso proprio
fino a 15.493,71	300,00	495,80
da 15.493,71 a 30.987,41	150,00	247,90

Le detrazioni non sono cumulabili e spetta la maggiore

Detrazione per canoni di locazione (Art. 1, c. 9)

Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori



spetta per i primi tre anni la detrazione di €991,60, se il reddito complessivo non supera €15.493,72

Detrazione per canoni di locazione (Art. 1, c. 9)

La detrazione non riconosciuta sarà attribuita al contribuente con modalità che saranno emanate da un decreto ministeriale.

Imposta lorda	1.800,00
altre detrazioni	-1.600,00
detrazione canone	-495,80
imposta netta	0,00
Importo da restituire	-295,80

Tutte le disposizioni relative alle detrazioni per i canoni di locazione decorrono già dall'anno 2007

Detrazione al coniuge separato (Art. 1, c. 11 e 12)

Detrazioni per i percettori di assegni periodici	
Scaglioni di reddito	Detrazione annua
Fino a € 7.500,00	€ 1.725,00 ⁽¹⁾
Da € 7.500,01 a € 15.000,00	$1.255 + [470 \times ((15.000 - RC) : 7.500)]$
Da € 15.000,01 a € 55.000,00	$1.255 \times (55.000 - RC) : 40.000$
Oltre € 55.000,00	Nessuna detrazione
1) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a euro 690	

Queste disposizioni producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Redditi fondiari (Art. 1, c. 13 e 14)

Esenzione dalle imposte per chi ha reddito complessivo formato esclusivamente da **redditi fondiari** di importo fino a **500 euro**

Queste disposizioni producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2007.**

Detrazioni per le famiglie numerose (Art. 1, c. 15 e 16)

**Alle
famiglie
con
almeno 4
figli a
carico**

**Nuova
detrazione
annua di €
1.200**

**50% a
ciascun
coniuge non
separato**

**Nel caso di coniuge
fiscalmente a carico
dell'altro, la
detrazione compete
a quest'ultimo per
l'intero importo.**

**Oppure in
base a
quanto
stabilito dal
giudice**

Detrazioni per le famiglie numerose (Art. 1, c. 15 e 16)

La detrazione non riconosciuta sarà attribuita al contribuente con modalità che saranno emanate da un decreto ministeriale.

Imposta lorda	2.300,00
altre detrazioni	-1.800,00
detrazione famiglia num.	-1.200,00
imposta netta	0,00
Importo da restituire	-700,00

Tutte le disposizioni relative alle detrazioni per i canoni di locazione decorrono già dall'anno 2007 ed è necessario riaprire i conguagli di fine anno 2007

Reddito complessivo per le detrazioni (Art. 1, c. 15 e 16)

Il Reddito Complessivo per il calcolo e/o riconoscimento delle detrazioni è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Queste disposizioni producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. E' necessario quindi riaprire i conguagli di fine anno 2007.

Bonus 36% per le ristrutturazioni (Art. 1, c. 17 e 19)

**Prorogata fino al 2010 la detrazione
Irpef del 36% delle spese di
ristrutturazione sostenute, fino a 48.000
euro per ogni immobile.**

**Proroga fino al 2010 anche per l'IVA
agevolata al 10%**

Detrazione per il risparmio energetico (Art. 1, c. 20 e 24)

La detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono risparmio energetico e l'incentivo per l'acquisto di frigoriferi nuovi si applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Modifiche all'I.R.A.P.

Irap

Ricordiamo chi sono i soggetti passivi d'imposta

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87 del TUIR

b) le SNC e SAS e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro a determinate condizioni

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma

e-bis) le Amministrazioni pubbliche

Irap

Ricordiamo chi sono i soggetti esclusi

f) i fondi comuni di investimento

g) i fondi pensione

h) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE)

Irap

Deduzioni spettanti a tutti i soggetti

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

2) le spese relative agli apprendisti

3) le spese relative ai disabili

4) le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e di inserimento

5) i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

6) Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

a)

€4.600 annui (ex 5.000), su base annua, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta

Deduzione ai soli soggetti passivi di cui alle lettere da *a*) a *e*), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

€9.200 annui (ex 10.000), su base annua e nei limiti del de minimis, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

b)

Per i soggetti passivi di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi

- a) euro 7.350 (ex 8.000) se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 5.500 (ex 6.000) se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 3.700 (ex 4.000) se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 1.850 (ex 2.000) se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

c)

Per i soggetti passivi di cui alle lettere da b) e c), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi

- a) euro 9.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 7.125 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 4.750 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 2.375 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

d)

Ai soggetti passivi di cui e lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000

spetta una deduzione di euro 1.850 (ex 2000), su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta **fino a un massimo di cinque**. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro e d'inserimento

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

e)

€20.000, su base annua, per dipendente nel limite dell'incremento del costo del personale. La deduzione decade se il personale diminuisce e non può superare il costo del lavoro del singolo dipendente

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti passivi di cui alle lettere da *a)* ad *e)*, che incrementano, in ciascuno dei **tre periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente

€ 100.000 nelle aree obiettivo 1 e **€60.000** nelle aree obiettivo 2.

In alternativa, **€ 140.000** e **€ 100.000** in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratori svantaggiati.

Gli anni sono quattro e non tre.

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

Modalità di applicazione delle deduzioni

Precedenti ipotesi b) e c), in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e dei componenti positivi di reddito sono ragguagliati all'anno solare.

Precedente ipotesi d), in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di reddito sono ragguagliati all'anno solare.

Precedenti ipotesi a) e d), le deduzioni sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità, sono ridotte in misura proporzionale.

Per gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma, le deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.

Deduzioni Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

Alternatività delle deduzioni sempre che non si sia già beneficiato della totale esenzione in quanto apprendisti, CFL, CI, ecc

Deduzione delle ipotesi

a

d

e

Alternativa ipotesi

d

e

a

e

a

d

Aliquota Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

Dall'anno 2008 l'aliquota
Irap passa dal
4,25% al 3,90%

Dichiarazione Irap dal 2008 (Art. 1, c. 50 - 62)

Dall'anno 2008 la dichiarazione Irap non farà più parte dell'Unico e andrà presentata direttamente alla Regione o Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Un decreto del MinEco dovrà regolare entro marzo 2008 termini e modalità della nuova dichiarazione

Modifiche al criterio di residenza fiscale

DALLA “BLACK LIST” ALLA “WHITE LIST” (Art. 1, c. 83 - 90)

Cambia la
geografia dei
“paradisi fiscali”

Nuovo criterio di
“residenza fiscale”

Gli Stati e i territori che entreranno a far parte di detta lista verranno individuati con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; la normativa in materia entrerà in vigore nel periodo di imposta successivo a quello in cui sarà emanato detto Decreto

Dalla c.d. “Black List” (la residenza rimaneva in Italia in caso di trasferimento in paesi inseriti nella “Black List”) alla c.d. “White List” (la residenza resta italiana se il trasferimento è in paesi “diversi” da quelli inseriti nella “white list”)

In via transitoria, per i primi 5 anni dalla entrata in vigore della “White List”, saranno altresì inclusi in essa gli Stati e i territori che ora non sono inclusi nella “black list”.

I contribuenti minimi

Contribuenti minimi (Art. 1, c. 96 - 117)

Interessante novità che può trasformare i Collaboratori a Progetto in Imprenditori o Lavoratori autonomi, con un notevole risparmio di imposte e di adempimenti. (Vedi circ. AdE 73/E del 21.12.07)

Contribuenti minimi (Art. 1, c. 96 - 117)

CHI SONO

Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente:

Hanno conseguito compensi o ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a €30.000,00

Non hanno effettuato cessioni all'esportazione

Non hanno avuto dipendenti, CoCoPro, CoCoCo e associati in partecipazione

Nel triennio precedente non hanno acquistato beni strumentali di valore superiore a €15.000

Contribuenti minimi (Art. 1, c. 96 - 117)

CHI NON PUO' ESSERE CONSIDERATO CONTRIBUENTE MINIMO

Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA

I soggetti non residenti

Chi effettua cessioni di fabbricati o terreni edificabili

Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni professionali ovvero a SRL

Contribuenti minimi (Art. 1, c. 96 - 117)

AGEVOLAZIONI

Non applicano l'IVA

Sono esenti da IRAP

Il reddito è costituito dai ricavi o compensi meno le spese sostenute

Sul reddito si applica una imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 20%

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione dei documenti e dalla tenuta delle scritture contabili

Sono esclusi dagli studi di settore

Disposizioni di varia natura

EMENS fiscale (Art. 1, c. 121 – 123)

Al fine di semplificare il modello 770, a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

EMENS fiscale (Art. 1, c. 121 – 123)

Con decreto MinEco e MinLav, sono definite le modalità attuative e di condivisione dei dati tra l'INPS, l'INPDAP e l'Agenzia delle Entrate, la semplificazione e l'armonizzazione degli adempimenti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;**
- b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;**
- c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi**

Casse sanitarie (Art. 1, c. 197 – 199)

Viene riconosciuta la deducibilità dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale fino al limite di € 3.615,20. Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti.

Scompare, quindi, ogni agevolazione per i Fondi Sanitari sostitutivi (Fasi, Besusso, ecc.).

Sarà un Decreto del MinSal, da emanare entro 60 giorni, che stabilirà le nuove regole di appartenenza ai cd Fondi Doc.

In assenza del decreto la deducibilità si applica ai Fondi non Doc.

Assegni familiari (Art. 1, c. 200)

Dall'anno 2008 sono aumentati gli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili.

Sarà necessario uno specifico decreto da emanarsi entro la fine di febbraio 2008

Asili nido (Art. 1, c. 201)

Ancora per l'anno 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi

Mutui (Art. 1, c. 202)

Aumentato il limite di importo su cui calcolare la detrazione del 19 per cento.

Da €3.615,20 si passa a €4.000,00

Frontalieri (Art. 1, c. 204)

**Dal 2008 al 2010 franchigia di
€ 8.000,00 per i lavoratori
frontalieri**

Modello 770 (Art. 1, c. 217)

La data di presentazione del modello 770 è stata spostata alle seguenti date:

Modello semplificato: 30 aprile

Modello ordinario: 31 luglio

Detrazioni d'imposta (Art. 1, c. 221)

Le detrazioni d'imposta devono essere richieste annualmente ed è necessario indicare il codice fiscale dei familiari per i quali si richiede la detrazione

Detrazione Irpef sugli abbonamenti (Art. 1, c. 309)

Solo per l'anno 2008 viene riconosciuta la detrazione del 19% sul costo degli abbonamenti al trasporto locale, regionale e interregionale per un importo di spesa non superiore a € 250,00 annui

Adozioni e affidamenti (Art. 2, c. 452 - 456)

Riscritte alcune norme del TU sulla maternità, in particolare per quanto riguarda le adozioni e gli affidamenti.

- **L'ex maternità obbligatoria**

- **è stata portata a 3 a 5 mesi**

- **Il limite dei 6 anni è stato portato a 18**

- **Il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche prima, nei casi di soggiorno all'estero pre adozione.**

- **Previsto un congedo non retribuito per i soggiorni all'estero per le pratiche di adozione in alternativa alla fruizione del congedo di maternità.**

- **L'ex maternità facoltativa**

- **può essere goduta per i minori fino a 18 anni (non più fino a 6 anni) nei primi 8 anni dall'ingresso del minore nella famiglia e l'indennità economica spetta se il congedo viene fruito nei primi tre anni.**

Bonus per la formazione (Art. 2, c. 509 - 512)

Ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Tutto sarà stabilito con decreto ministeriale. Non è stato previsto nessun termine per l'emanazione

Acquisto pc dai CoCoCo (Art. 2, c. 513)

Prorogato al 31 dicembre 2008 il contributo ai collaboratori coordinati e continuativi per l'acquisto di un pc nuovo di fabbrica previsto dalla Finanziaria 2007 ed entro i limiti in essa stabiliti.

Tassazione TFR dal 1° aprile 2008 (Art. 2, c. 514-516)

Dal 1° aprile 2008 sarà ridotto il prelievo fiscale sul **Trattamento di fine rapporto**. La minore tassazione sarà stabilita con decreto del MinEco da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Il beneficio spetta solo per coloro ai quali il diritto alla percezione del TFR sorge dal 1° aprile 2008. In mancanza di decreto la tassazione operata dal datore di lavoro sarà considerata a titolo d'acconto. Non è chiaro chi dovrà provvedere al conguaglio.

Conferimento del TFR ante 2007 (Art. 2, c. 515)

Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di Tfr maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni vigenti fino al 31.12.2006. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr conferito.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di Tfr. Queste disposizioni applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

Riforma della tassazione del TFR (Art. 2, c. 516)

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Interventi in materia di CIGS (Art. 2, c. 521 - 525)

CONCESSIONE TRATTAMENTI “IN DEROGA”

La Finanziaria rinnova per il 2008 la possibilità di concedere «in deroga» i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con accordi in sede governativa. Si dispone anche l'autorizzazione per la proroga di questi ammortizzatori sociali se i piani di gestione delle eccedenze hanno portato a una riduzione di almeno il 10% del numero dei destinatari di trattamenti scaduti al 31 dicembre 2007. E' prevista una riduzione dell'indennità nel caso di proroghe dei trattamenti.

Interventi in materia di CIGS (Art. 2, c. 521 - 525)

CIGS E MOBILITA' PER IL SETTORE COMMERCIO

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2008, la possibilità di concedere trattamenti di **cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità** ai dipendenti delle **imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti**, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione.

Interventi in materia di CIGS (Art. 2, c. 521 - 525)

Prorogata al 31 dicembre 2008 la c.d. piccola mobilità che prevede l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti

Reinserimento lavorativo dei CoCo (Art. 2, c. 526 - 530)

Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata Inps, sono attivati per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sottoforma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro.

Con decreto del MinLav e MinEco, da emanare entro tre mesi, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione.

Contratti di solidarietà (Art. 2, c. 531)

Proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, del termine entro il quale possono essere stipulati questi contratti.

Collocamento obbligatorio (Art. 3, c. 123)

Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Nuovo bonus occupazione al SUD

Bonus occupazione al Sud (Art. 2, c. 539 - 548)

Ai datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo di



€ 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.



€ 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese considerata svantaggiata

Bonus occupazione (Art. 2, c. 539 - 548)

**Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa
risultante dalla differenza **tra****

**il numero dei
lavoratori con
contratto a tempo
indeterminato rilevato
in ciascun mese**

e

**il numero dei lavoratori
con contratto a tempo
indeterminato
mediamente occupati
nel 2007**

**Per dipendenti a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.**

Bonus occupazione (Art. 2, c. 539 - 548)

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Bonus occupazione (Art. 2, c. 539 - 548)

Il credito d'imposta spetta a condizione che:

- a) i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato**
- b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;**
- c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;**
- d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nell'anno 2007, per motivi diversi da pensionamento.**

Bonus occupazione (Art. 2, c. 539 - 548)

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007;**
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;**

Segue.....

Bonus occupazione (Art. 2, c. 539 - 548)

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

c) qualora vengano irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, per violazioni alla normativa fiscale e contributiva, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, commesse nel periodo di applicazione del bonus, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 S.L. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Bonus occupazione (Art. 2, c. 539 - 548)

Ai fini del diritto al bonus, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze saranno stabilite disposizioni di attuazione.

L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio

**Collegato fiscale alla Legge
Finanziaria e altre disposizioni
decorrenti dal 2008**

Collegato fiscale

Addizionale comunale all'Irpef (art. 40, co. 7)

**Determinazione
addizionale
comunale
all'Irpef**



Acconto



aliquota 2008 se
stabilita con
delibera
comunale entro il
31 dicembre 2007

**aliquota
2007**



Saldo



**Aliquota stabilita nel corso del
2008 con delibera comunale**

Addizionale regionale



**Addizionale
regionale all'Irpef**

La delibera regionale deve essere asunta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sono ammesse, con decorrenza immediata, le sole variazioni in diminuzione rispetto all'aliquota vigente

Indicazione Ici nella dichiarazione dei redditi (art. 39, co. 1)

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, e non più solo per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente

Compensi per invio telematico di dichiarazioni e mod. F24 (art. 39, co. 4-bis e 4-quater)

Trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dei mod. F. 24 per nome e per conto del contribuente


Compenso pari ad 1 euro anziché 0.52 euro

Redditi a tassazione separata (art. 39, co. 8-ter)

Se dal ricalcolo dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate su:

- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, di cui all'art. 17, co. 1, lettera b) del TUIR;
- indennità di fine rapporto corrisposte ed indennità equipollenti corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, di cui all'art. 19 del TUIR;
- prestazioni pensionistiche corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, di cui all'art. 20 del TUIR ;
- redditi corrisposti dal 1° gennaio 2004 per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, transazioni, indennità di mobilità e trattamento CIG (art. 1 comma 272 legge finanziaria 2008)


non risulta un debito o un credito superiore ad €100



non si effettuano iscrizioni a ruolo o rimborsi


Bonus incapienti (art. 44)

Ai i soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 è stata pari a zero, e il cui reddito complessivo nel 2006 non sia stato superiore a 50.000 euro, è stata attribuita, automaticamente o su richiesta, entro il 31 gennaio 2008, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario, una somma pari a:




Bonus incapienti (art. 44)

I sostituti d'imposta recuperano gli importi erogati a titolo di "bonus incapienti" dal monte ritenute disponibile attraverso l'istituto della compensazione.



Solo se il monte ritenute è sufficiente a garantire il beneficio tributario a tutti i dipendenti. In caso contrario, il sostituto d'imposta è esonerato dall'erogazione con riferimento a tutti i soggetti.



Nuovo cod. tributo "1650"

Bonus incapienti (art. 44)

Modello 770

Da esso risulteranno, oltre che il beneficiario, anche i familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l'ulteriore importo di euro 150.

Le somme erogate/percepite a titolo di "bonus incapienti", risulteranno da:

Modello Cud

Specifica sezione dedicata al "Bonus incapienti"

**Nuova modulistica
per rassegnare le
dimissioni**

Nuova modulistica per rassegnare le dimissioni

**Si può
recedere
dal
contratto
di lavoro, a
pena di
NULLITA'**

Utilizzando i moduli predisposti dal Ministero del Lavoro attraverso il proprio sito internet, dalle DPL, dagli uffici comunali e dai Centri per l'impiego

La modulistica verrà realizzata entro il 23 febbraio 2008 (60 gg. dall'entrata in vigore della legge)

I moduli avranno validità quindicinale, saranno gratuiti, numerati da un codice alfanumerico progressivo ed altri elementi di identificazione del datore di lavoro e lavoratore

I rapporti coinvolti

- **contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata;**
- **contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;**
- **contratti di collaborazione di natura occasionale;**
- **contratti di associazione in partecipazione per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo;**
- **contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.**

Le criticità

- Norma pasticciata, frettolosa e inutile
- Viene introdotto un requisito di forma, a pena di nullità, per un atto che rientra in modo pieno nella sfera dell'autonomia privata e che, salvo diversa previsione dei CCNL, può essere presentato anche in forma orale
- Fa venire meno la possibilità di rassegnare le dimissioni per fatti concludenti, ponendo l'azienda nella necessità di “inseguire” il dipendente per farsi consegnare il modulo
- Viene esteso l'obbligo ai rapporti di lavoro autonomo per i quali non è nemmeno necessario formalizzare la volontà di risolvere il rapporto, quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- Fino a quando le dimissioni non siano confermate con l'utilizzo del modulo il rapporto non può ritenersi risolto MA SOLO SOSPESO, con la conseguenza che è consigliabile richiedere al lavoratore l'immediata consegna del modulo al fine di assicurarsi anche il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione ai servizi competenti

Le novità del CUD 2008

Le novità del CUD 2008 in sintesi

- Modificato il termine di consegna
- Inserito il campo “codice Sede” nella Sezione “Dati relativi al datore di lavoro”
- Cambiato il significato dei codici da riportare al punto 8
- Inserimento dei punti Acconto e Saldo 2007 Addizionale Comunale
- Eliminazione delle caselle di “deduzione” previste dal precedente criterio di Tassazione e reintroduzione delle caselle per l’applicazione delle “detrazioni”
- Inserimento della casella “Contributi di prev.compl. lavoratori di prima occupazione” ed eliminazione casella “TFR destinato a fondo”
- Nuova Sezione Redditi assoggettati a titolo di imposta
- Inserimento di nuovi Campi nella Sezione TFR
- Inserimento Sezione Sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (Bonus Incapienti)

Termine di consegna

- Il Modello CUD deve essere consegnato entro il **28 Febbraio 2008** (lo stesso giorno di scadenza del termine per poter effettuare i conguagli)

Codice Sede

- Per i soli sostituti che alla data del 31/12/2007 hanno il domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate (in corso di approvazione) è previsto che il CAF comunichi i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (Mod 730/4) all' Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. Per tale sperimentazione risulta necessario compilare il campo "codice Sede" (valori tra 001 e 999) indicante la Sede operativa ove far pervenire i Mod.730/4 che, invece, non andrà compilato in caso di sostituto con un'unica sede operativa.

Punto 8 Dati generali

- Cambiano le descrizione ed i significati attribuiti ai codici da riportare al punto 8. Riportare:
 - 1) per i soggetti iscritti alla previdenza complementare che beneficiano della deducibilità di €5164,57;
 - 2) per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario;
 - 3) per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs 252/2005;
 - 4) per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate
- “A” quando si sono verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici

Acconto e saldo Addizionale Comunale

- Il valore dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 viene sdoppiata tra quella trattenuta nel 2007 a titolo di Acconto (casella 7 bis CUD 2007) e quella da trattenere nel corso del 2008 a saldo

Ritorno dal sistema delle Deduzioni a quello delle Detrazioni

Nel Modello CUD 2008, a seguito dell'abolizione del sistema delle Deduzioni della base imponibile in vigore fino al 31/12/2006, viene ripristinato il sistema delle "detrazioni" (lavoro, carichi familiari).

Modifiche relativamente all'indicazione di contributi versati alla previdenza complementare

In questa parte della della Sezione "Altri Dati" non è più presente la casella "TFR destinato a fondo". Viene inserito un nuovo campo "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione". Si tratta dell'importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nuova Sezione "Redditi Assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Serve per indicare i compensi per:

- Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- Soggetti non residenti in regime di collaborazione coordinata e continuativa
- Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita dal 1/1/07

Ampliamento Sezione TFR

La sezione viene ampliata con l'inserimento di una serie di nuovi campi che tengono conto della riforma del TFR intervenuta nel 2007. In particolare sono stati aggiunti queste caselle:

- TFR maturato al 31/12/06 e rimasto in azienda;
- TFR versato a fondo al 31/12/06;
- TFR maturato dal 01/01/07 al 31/12/07 rimasto in azienda;
- TFR versato al fondo dal 01/01/07 al 31/12/07

Sezione Sostegno a favore degli incapienti (“bonus 150,00 €)

La nuova sezione riporta il valore che è stato rimborsato a:

- Contribuente;
- Coniuge a carico;
- Familiari a carico;
- Richiesta di non corresponsione

Le novità del 770/2008

Le novità del 770 2008 in sintesi

- Modifica del termine di trasmissione telematica
- Composizione del Modello: inserimento nuovo Prospetto SS
- Frontespizio: inserimento nuovi campi Avviso telematico intermediario o Modalità di trasmissione Dichiarazioni Integrative o Correttive nei termini
- Inserimento Nuovi campi nella sezione dipendente:
 - Sezione Dati fiscali;
 - Sezione TFR
 - Sezione Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
 - Sezione Sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (Bonus Incapienti);
 - Assistenza Fiscale
- Operazioni Straordinarie esposizione codici nel prospetto ST
- Prospetto SX indicazione del Bonus Incapienti

Termine di consegna

- Il Mod 770 Semplificato deve essere trasmesso entro il 30 Aprile 2008 mentre il termine per il Mod 770 Ordinario è stato fissato al 31 Luglio 2008

Prospetto SS

- Si ritorna all'*antico* inserendo il prospetto riassuntivo di tutti i dati relativi a quelli riportati nella compilazione del modello di dichiarazione

Frontespizio

- Nel caso di richiesta da parte del contribuente, l'Invio di avviso telematico va trasmesso direttamente all'intermediario.
- Nel caso di trasmissione di una “Dichiarazione Correttiva nei termini” o “Integrativa” è possibile inviare anche solo le singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. Tale facoltà è riconosciuta solamente ai sostituti che hanno presentato il Mod.770/Semplificato contenente un numero di comunicazioni superiori a 200.

Oltre all'inserimento di tutti i campi contenuti nel Mod. CUD, vengono inserite altre caselle specificatamente per il Modello 770. Di seguito si segnalano quelle maggiormente significative.

Nuovi campi della Sezione Dipendente: Dati fiscali

- Viene richiesta l'indicazione delle Addizionale Regionale e Comunale 2006 trattenuta nel 2007 e quella Regionale del 2007 per i rapporti cessati;
- Viene richiesto il codice fiscale dell'ente o cassa avente fini assistenziali al quale il sostituto ha versato i contributi per assistenza sanitaria;
- Viene richiesto l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2007;
- Inserite le casella per le Detrazione per famiglie numerose, quelle non fruite, ;
- Nella Sezione Redditi Assoggettati a titolo di Imposta (Nuova anche nel CUD) sono richiesti ulteriori campi che servono a specificare altre informazioni per la diversa tipologia.

Nuovi campi della Sezione Dipendente: Dati TFR prima parte

Le Prestazioni in forma capitale erogate da forme Pensionistiche sono distinte in 3 parti:

- fino al 31/12/2000 non devono essere più indicato il periodo per le riduzioni. Inoltre in caso di trasferimento ad una forma complementare del TFR maturato entro il 31/12/06, dovranno essere ricompresi gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nel quale è maturato il TFR conferito;
- dal fino 01/01/2001 al 31/12/2006 vanno riportati i "Vecchi Iscritti a Fondi Pensione" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall'01/07/2007 del regime tributario di cui all'art.11 del D.Lgs n.252 del 5 dicembre 2005;
- dal 01/01/2007 vengono, anche, richiesti il Periodo di partecipazione dal 01/01/2007, l'ammontare erogato nel 2007, il titolo, i vecchi iscritti, le anticipazioni reintegrate

Nuovi campi della Sezione Dipendente: Dati TFR (seconda parte)

Nei Dati Riepilogativi vengono richieste nuove informazioni:

- vecchi iscritti alla previdenza complementare;
- l'applicazione o non applicazione della clausola di salvaguardia

Nuovi campi della Sezione Dipendente: Dati relativi al coniuge ed ai familiari a carico

Si tratta di un'assoluta novità che comporterà non pochi problemi nel reperimento di tutti i dati. Occorre indicare i Familiari fiscalmente a carico nel 2006 e nel 2007 che siano stati considerati per le deduzioni (2006) e per le detrazioni (2007).

I dati richiesti sono:

- Grado di parentela Coniuge; Figlio (primo e successivo); Altro familiare; Diversamente Abile;
- Codice fiscale;
- Periodo di spettanza;
- Percentuale detrazione attribuita;
- Anno d'imposta a cui si riferisce la compilazione.

Nuovi campi della Sezione Dipendente: Bonus incapienti

Anche nel Modello 770 viene inserita la sezione aggiunta al Modello CUD 2008

Nuovi campi della Sezione Dipendente: Sezione Assistenza fiscale

Sono stati aggiunti i campi relativi al Saldo dell'addizionale Comunale 2006 Dichiarante e Coniuge sia per l'Assistenza 2007, per le Rettifiche e per i Conguagli non Effettuati o non completati

Operazioni Straordinarie esposizione codici nel prospetto ST

Cambia la modalità di esposizione nel prospetto ST. Viene indicato il codice di nuova istituzione "K" (ritenute operate dal soggetto estinto il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività). Il soggetto che prosegue l'attività compilerà anche i punti 1, 2 e 9.

Nel prospetto ST della società incorporante è necessario riportare ogni punto secondo l'ordinaria modalità ad eccezione del punto 2, che non deve essere compilato riportando al punto 8 il codice "L"(indica i dati del versamento effettuato dal soggetto che prosegue l'attività, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto)

Prospetto SX

Aggiunto il campo SX42 per riportare il bonus incapienti

II D.U.R.C.

Enti tenuti al rilascio del DURC

- Inps
- Inail
- Casse Edili
- altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa apposita convenzione con Inps e Inail.

Contenuto del DURC

- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- la data di rilascio del documento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

Modalità di richiesta e di rilascio

- Utilizzo della modulistica unificata
- Obbligo di richiesta telematica per gli esercenti consulenza del lavoro e nelle procedure d'appalto le Amministrazioni pubbliche e le Soa
- Qualora l'Istituto che rilascia il Durc è lo stesso che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, **la verifica è eseguita d'ufficio senza emettere il Durc**

Requisiti di regolarità contributiva

- correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti
- inesistenza di inadempienze in atto

La regolarità contributiva nei confronti della **Cassa edile** sussiste in caso di:

- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole

Altre ipotesi di regolarità contributiva

- richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Termini per il rilascio

- 30 giorni per gli istituti previdenziali
- Le casse edili e gli enti bilaterali rilasciano il Durc nei termini previsti per la convenzione

Durata dell'efficacia del DURC

- **Mensile** per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive
- **Trimestrale** per gli appalti privati in edilizia

Cause non ostative al rilascio del Durc

- Crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario
- Pendenza di un contenzioso giudiziario per i crediti non ancora iscritti a ruolo, salvo che sia stata emessa la decisione che respinge il ricorso
- Pendenza di un contenzioso giudiziario per i crediti non ancora iscritti a ruolo, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio
- Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC **uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate**, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile
- l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Cause ostative al rilascio per Durc

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC
Omicidio Colposo commesso in violazione delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro (Articolo 589, comma 2, c.p.)	24 mesi
Rimozione od Omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (Articolo 437 c.p.)	24 mesi
Lesioni personali colpose in violazione delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro (590, comma 3, c.p.)	18 mesi

Cause ostative al rilascio per Durc

<p>mancata adozione delle prescrizioni minime;</p> <p>mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;</p> <p>mancata messa a disposizione del piano di sicurezza e di coordinamento del RLS</p> <p>mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici;</p>	12 mesi
<p>Violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. n. 547/1955, di cui al D.P.R. n. 303/1956 e di cui al D.Lgs. n. 626/1994</p>	12 mesi
<p>Violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. n. 164/1956</p>	12 mesi

Cause ostative al rilascio per Durc

<p>Occupazione di lavoratori stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno (Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998)</p>	<p>8 mesi</p>
<p>Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 bis del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)</p>	<p>6 mesi</p>
<p>Mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro relativamente ai riposi giornalieri e settimanali (Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003)</p>	<p>3 mesi</p>

Gli aiuti di Stato

Aiuti di Stato

La “Legge finanziaria 2007” ha previsto, in adesione ad un impegno richiesto agli Stati membri dalla Commissione europea a seguito di specifica giurisprudenza comunitaria, che i destinatari degli aiuti di Stato possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea

Costituisce “*aiuto di Stato*” ogni aiuto che soddisfi i seguenti parametri (art. 87, par. 1 del trattato CE):

- i) è concesso dallo Stato o mediante risorse statali
- ii) conferisce un vantaggio economico al beneficiario
- iii) è concesso in modo selettivo a favore di talune imprese o di talune produzioni, falsando così la concorrenza
- iv) incide sugli scambi tra Stati membri

Aiuti di Stato

Aiuti già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, l'avvenuta fruizione dei quali, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, pregiudica la possibilità di accedere ai benefici contributivi e fiscali

1. Aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro (decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000)
2. Aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003)

Aiuti di Stato

3. Aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004)
4. Aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005)

Come espressamente previsto dalla legge, l'elenco potrà essere in futuro integrato o modificato, per aggiungere altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva

Aiuti di Stato

Secondo quanto previsto dalla legge, sono quattro i casi che danno titolo al datore di lavoro ad accedere alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato.

Il datore di lavoro, infatti, potrà:

- non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente elenco
- aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui al punto 2 entro la soglia “*de minimis*”
- aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già restituito le somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi
- aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi

Aiuti di Stato

Aiuti di Stato Inps per i quali è necessaria la dichiarazione sostitutiva da presentare all'Istituto

A) lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6 del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998)

B) lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga)

C) i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni)

Aiuti di Stato

Inps: procedura di presentazione dichiarazione sostitutiva

I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni descritte dovranno quindi inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, **prima dell'inizio della fruizione dei benefici** attraverso le denunce DM10/2

Il modulo contenente la prevista dichiarazione sostitutiva potrà essere inoltrato esclusivamente con modalità telematica

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le “Aziende, consulenti e professionisti” utilizzeranno, previa autenticazione, il servizio “Invio moduli on-line”

Nella sezione “Servizi per modulistica on-line” è infatti presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello “Aiuti di Stato - Dichiarazione ai fini dell'accesso”, che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoggia”

Aiuti di Stato

Fisco: procedura di presentazione dichiarazione sostitutiva

Gli aiuti di Stato “**riferiti ad agevolazioni fiscali**” possono essere concessi, ad esempio, tramite credito d'imposta (da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, delle ritenute o in compensazione), ovvero tramite deduzione dalla base imponibile o riduzione dell'aliquota

Gli aiuti di Stato in esame possono essere:

- “**non automatici**” ossia la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attività di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria
- “**automatici**” ossia che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto”

Aiuti di Stato

Fisco: procedura di presentazione dichiarazione sostitutiva

Con riguardo agli “**aiuti di Stato automatici**”, la normativa di riferimento prevede che i soggetti che intendono fruirne devono presentare la dichiarazione sostitutiva in argomento all’Agenzia delle Entrate, “secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima”

In attuazione del citato precetto, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito modello di dichiarazione il quale deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica

Le procedure telematiche da seguire e i modelli sono reperibili al seguente link dell’Agenzia delle Entrate in: Home - Strumenti - Modulistica - Comunicazioni e domande - Aiuti di stato - Aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Aiuti di Stato

Fisco: procedura di presentazione dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione doveva essere presentata, per gli aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali fruite a partire dal 1° gennaio 2007 entro il 31 dicembre 2007

Per le agevolazioni fiscali che saranno fruite nel 2008, la dichiarazione, come per l'Inps, è sempre preventiva

RICORDA

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata per la fruizione di una determinata agevolazione fiscale rileva per la generalità degli altri aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali

Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente - infatti - che la stessa venga presentata e acquisita all'anagrafe tributaria “**una tantum**”, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni

Aiuti di Stato

La dichiarazione per la fruizione delle Deduzioni Irap, in mancanza di un elencazione completa da parte dell' Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere rilasciata per le ipotesi di seguito indicate

- | | |
|---|-----------|
| 1) i contributi INAIL | NO |
| 2) €4.600 (EX 5000) per ogni lavoratore a tempo indeterminato | NO |
| 3) €9.200 (EX 10000) per ogni lavoratore a tempo indeterminato in zone depresse | NO |
| 4) i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro | NO |
| 5) le spese relative agli apprendisti | NO |
| 3) le spese relative ai disabili | NO |
| 4) le spese per il personale assunto con CFL e di inserimento | NO |

Aiuti di Stato

5) i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

NO

6) Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente

SI

7) Un importo di 7.350 euro (ex 8000) se la base imponibile non supera euro 180.759,91; un importo di 5.500 euro (ex 6000) se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non 180.839,91; un importo di 3.700 euro (ex 4000) se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non 180.919,91; un importo di 1.850 euro (ex 2000) se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non 180.999,91. Tale deduzione spetta a tutti i datori di lavoro privati senza alcuna esclusione. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati ad anno solare

NO

Aiuti di Stato

8) Per le SNC e SAS e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali e le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni spetta un importo di 9.500 euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91; un importo di 7.125 euro se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non 180.839,91; un importo di 4.750 euro se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non 180.919,91; un importo di 2.375 euro se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non 180.999,91. **NO**

9) Un importo di 1850 euro (ex 2000), su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque. Ai fini del computo non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro. Tale deduzione spetta a tutti i datori di lavoro privati, senza alcuna esclusione, che abbiano una base imponibile ai fini Irap non superiore a 400.000,00. **NO**

Aiuti di Stato

10) Un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale **NO**

11) L'importo di cui alla precedente punto è pari a 100.000 euro nelle aree rientranti nell' c.d. obiettivo 1 e a 60.000 euro nelle aree rientranti nel c.d. obiettivo 2 **SI**

12) In alternativa all'importo di cui al precedente punto e nelle medesime aree, l'importo di 20.000 deve essere moltiplicato per sette e per cinque, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal regolamento comunitario sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati **SI**

**Comunicazioni di
inizio, trasformazione
e fine rapporto di
lavoro**

Comunicazioni obbligatorie

Tipologie e termini

- **Instaurazione di rapporto di lavoro (giorno precedente l'assunzione);**
- **Proroga di rapporto di lavoro (entro 5 giorni dall'evento)**
- **Trasformazione di rapporto di lavoro (entro 5 giorni dall'evento)**
- **Distacco del lavoratore (entro 5 giorni dall'evento)**
- **Trasferimento del lavoratore (entro 5 giorni dall'evento)**
- **Cessazione del rapporto di lavoro (entro 5 giorni dall'evento)**

Comunicazioni obbligatorie

Tipologie comunicazione: proroga e trasformazione

Con riferimento alla comunicazione di proroga e trasformazione vanno segnalate alcune avvertenze:

- si ha proroga in tutti i casi di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e di tirocinio o altra esperienza assimilata che si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto medesimo
- si ha trasformazione solo nei casi espressamente indicati dalla norma, allorché il prolungamento del rapporto iniziale comporti una trasformazione legale dello stesso (da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato)

Comunicazioni obbligatorie

Tipologie comunicazioni: trasferta e distacco

Il trasferimento del lavoratore, si identifica con la fattispecie disciplinata dall'art. 2103 del codice civile, così come integrata dalla contrattazione collettiva. Per consolidata giurisprudenza si ha trasferimento allorché si verifichi lo spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra del medesimo datore di lavoro. Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. Settore Assicurazioni e Credito) escludono l'ipotesi di trasferimento nei casi in cui lo spostamento avvenga tra due sedi ubicate nello stesso Comune; in questi casi non sussiste alcun obbligo di comunicazione.

Il distacco consiste nella temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro datore di lavoro per svolgere una determinata attività lavorativa nell'interesse del distaccante

Comunicazioni obbligatorie

Tipologie comunicazioni: cessazione

Per quanto attiene alla “comunicazione di cessazione”, occorre precisare quanto segue:

- la legge prevede che l’obbligo di comunicare la cessazione di un rapporto sussista allorché trattasi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa**
- la comunicazione di cessazione va effettuata anche in caso di rapporto di lavoro a termine, di durata o comunque con scadenza temporale, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione**
- va comunicata, altresì, anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto**

Comunicazioni obbligatorie

Operazioni societarie

Modifica della ragione sociale del datore di lavoro (entro 5 giorni dall'evento)

Tale ipotesi si configura nella semplice variazione della ragione / denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico, sia esso una ditta individuale, una società, una associazione, una fondazione, un ente pubblico, una pubblica amministrazione

In questo caso l'evento non ha riflessi sui rapporti di lavoro in essere, pertanto, poiché non cambia il numero di codice fiscale, valido per l'iscrizione all'anagrafe tributaria ed utilizzato come unico identificativo anche dai servizi informatici, è sufficiente comunicare l'avvenuta variazione

Comunicazioni obbligatorie

Operazioni societarie

Trasferimento d'azienda o di ramo di essa (entro 5 giorni dall'evento)

Per esso si intende qualsiasi operazione che, a seguito di cessione o fusione, comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro, che continuano con il c.d. cessionario. Il cessionario ha sempre un codice fiscale diverso dal datore di lavoro cedente. Per la gestione delle comunicazioni relative a tale fattispecie è necessario distinguere i seguenti casi:

a) trasferimento d'azienda per cessione: in capo al cessionario sorge l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dall'evento, mediante la compilazione dei rispettivi Quadri, la data e il tipo di trasferimento, i dati identificativi del datore di lavoro cedente, i dati identificativi di ciascuna sede di lavoro cui i lavoratori vengono destinati, i dati identificativi dei lavoratori interessati al trasferimento

Comunicazioni obbligatorie

Operazioni societarie

Trasferimento d'azienda o di ramo di essa (entro 5 giorni dall'evento)

b) trasferimento d'azienda per fusione: in questo caso il cessionario avrà l'obbligo di inviare tante comunicazioni distinte per quanti sono i datori di lavoro cedenti a seguito della fusione, identificando in ciascuna i lavoratori per i quali, per effetto della fusione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro

c) cessione di ramo d'azienda: anche in questo caso compete al cessionario inviare la comunicazione, che ovviamente riguarderà solo i lavoratori per i quali, per effetto della cessione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro.

Nessun onere incombe sul datore di lavoro cedente, salvo che prima del trasferimento non abbia proceduto a licenziamenti dei lavoratori o si siano verificate delle dimissioni, nel qual caso dovrà provvedere a farne comunicazione entro cinque giorni dall'evento

Comunicazioni obbligatorie

E' stato pubblicato sulla G.U. il decreto con il quale si stabiliscono le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on-line da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati

Lo scopo del decreto è quello di definire gli standard e le regole della trasmissione informatica di tali comunicazioni, che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare ai servizi per l'impiego, di modo che tutti i datori di lavoro e gli altri soggetti obbligati e abilitati possano utilizzare un unico modello unificato, valido su tutto il territorio nazionale

Il Decreto è entrato in vigore dall'11 gennaio 2008 e sarà pienamente operativo dal 1° marzo 2008

La nuova normativa abroga sia il modello C/ASS sia il modello Unificato Temp, quindi a partire dal prossimo 11 gennaio 2008 e per tutto il periodo transitorio, i datori di lavoro che sceglieranno di effettuare le comunicazioni (ove possibile) ancora in forma cartacea avranno a disposizione nuovi modelli unificati

Comunicazioni obbligatorie

Particolari tipologie contrattuali

Collaborazione meramente occasionali (art. 2222 C.C.)

I contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 C.C.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli, non rientrano nell'obbligo di comunicazione

Mini co.co.co. (D.lgs. n. 276\2003, art. 61 co. 2)

Rientrano tra le fattispecie soggette ad obbligo di comunicazione anche le mini co.co.co. ossia quelle prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e con compenso superiore a 5 mila euro

Comunicazioni obbligatorie

Particolari tipologie contrattuali

Tirocini formativi

Sono fuori dall'obbligo di comunicazione solo quei casi di stage non finalizzati all'occupazione

Sono quindi esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetto e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza scuolalavoro

Tutti gli altri rientrano nell'obbligo in parola, con adempimento in capo al soggetto ospitante (quindi l'azienda)

La trasformazione da tirocinio a rapporto subordinato va comunicata solo allorché l'evento si verifichi in corso di svolgimento o al termine senza soluzione di continuità

In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una nuova assunzione

Comunicazioni obbligatorie

Particolari tipologie contrattuali

Borse di Studio

Come per i tirocini se la borsa lavoro ha scopo terapeutico o meramente formativo e non di inserimento occupazionale, la comunicazioni obbligatorie non vanno effettuate

Agenti di commercio

I rapporti di agenzia che vanno comunicati sono quelli caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; non vanno comunicati quelli in cui gli agenti sono costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale

Comunicazioni obbligatorie

Pluriefficacia della comunicazione

Con l'entrata in vigore della nuova normativa, entrerà in vigore la c.d. pluriefficacia della comunicazione, che allo stato comporterà che non devono più essere effettuate agli organismi competenti le seguenti comunicazioni

- **comunicazione DNA Inail**
- **comunicazione Inps dei datori di lavoro agricolo**
- **comunicazione alla Prefettura dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari**
- **comunicazione all'ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo**
- **ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive**

Comunicazioni obbligatorie

Pluriefficacia della comunicazione

Fino al 1° marzo 2008, acquistano immediata pluriefficacia solo le comunicazioni inviate per il tramite dei servizi informatici e non quelle inviate con altri strumenti

Comunicazioni obbligatorie

Accentramento della comunicazione

I datori di lavoro che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi possono effettuare le comunicazioni avvalendosi di uno dei servizi informatici, scelto tra quelli ove si trova una delle sue sedi di lavoro

La facoltà di accentrare le comunicazioni presso un servizio informatico regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario (es. consulente del lavoro)

Nei predetti casi, l'adempimento degli obblighi di legge si realizza con l'invio delle comunicazioni esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto

L'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti, le cui modalità di comunicazione sono integrate a livello regionale, al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad esempio contratto di apprendistato). In tali casi l'adempimento dell'obbligo si verifica secondo le modalità previste da ciascuna Regione.

Comunicazioni obbligatorie

Accentramento della comunicazione

I soggetti che intendono avvalersi dell'accentramento devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro specificando il servizio informatico regionale prescelto, utilizzando la seguente procedura:

- compilare il **FORM ON LINE** della comunicazione di accentramento;
- i dati indicati nel form on line saranno utilizzati per la creazione della Comunicazione di Accentramento che, unitamente ad una copia del documento di identità del dichiarante, dovrà essere inviato al numero di FAX 848 / 800363

L'elenco completo dei soggetti che usufruiscono di Accentramento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito (<http://www.lavoro.gov.it/CO/LM/Accentramento/>).



Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio

La riforma del Welfare

**Pensioni, lavori usuranti, contratti a termine e
ammortizzatori sociali**

Modifiche al sistema pensionistico

PENSIONI DI ANZIANITA' fino al 31.12.2007

Anno decorrenza	contributi - età		Requisito contributivo alternativo
	Generalità	Categorie tutelate	
2002 – 2003	35 + 57	35 + 55	37
2004 – 2005	35 + 57	35 + 56	38
2006 – 2007	35 + 57	35 + 57	39
2008 – 2009	35 + 60		40
2010 – 2013	35 + 61		40
2014	35+62		40

PENSIONI DI ANZIANITA' dal 1 gennaio 2008

Anno decorrenza	contributi - età		Requisito contributivo alternativo
	Generalità	Categorie tutelate	
2008 – 6/2009	35 + 58		40

Anno decorrenza	contributi - età		Requisito contributivo alternativo
	Quote	Età minima	
7/2009 – 2010	95	59	40
2011 – 2012	96	60	40
dal 2013 *	97	61	40
* Innalzamento che può essere differito con DM MinLav e MinEco			

PENSIONI DI ANZIANITA' dal 1 luglio 2009

Come funzionano le quote

Anno decorrenza	Età - contributi		Quota
	Età	Contributi	
7/2009 - 2010	59	36	95
	60	35	95
2011 - 2012	60	36	96
	61	35	96
Dal 2013	61	36	97
	62	35	97

ECCEZIONI

Si applicano ancora le regole in vigore fino al 2007, nel limite massimo di 5000 lavoratori, ai

- **Lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007 che maturano i requisiti entro la fine del periodo di mobilità**

DELEGA AL GOVERNO

IL GOVERNO DEVE EMANARE ENTRO TRE MESI UNO O PIU' DECRETI PER DEFINIRE I

- **LAVORI USURANTI**
- **LAVORATORI NOTTURNI**
- **LAVORATORI ADDETTI ALLA "LINEA CATENA"**
- **CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE**

- **Beneficio massimo di tre anni di riduzione**
- **Almeno 57 anni di età e 35 di contribuzione**
- **Rispetto delle finestre**
- **Periodo Minimo di 7 anni negli ultimi 10 nel periodo transitorio**
- **Almeno metà della vita lavorativa a regime**

LE FINESTRE PER CHI HA 40 ANNI DI CTB

Data in cui si raggiungono i requisiti (età/contributi) *	Compimento 57° anno di età	Decorrenza
Entro il 31 marzo	Entro il 30 giugno	Dal 1° luglio
Entro il 30 giugno	Entro il 30 settembre	Dal 1° ottobre
Entro il 30 settembre	Ininfluyente	Dal 1° gennaio anno succ.
Entro il 31 dicembre	Ininfluyente	Dal 1° aprile anno succ.

*** Combinazione dei 35 anni di contributi con la soglia di età prevista, ovvero la maggior anzianità richiesta in alternativa.**

LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA

Data in cui si raggiungono i requisiti	Decorrenza
Entro il 31 marzo	Dal 1° luglio
Entro il 30 giugno	Dal 1° ottobre
Entro il 30 settembre	Dal 1° gennaio anno succ.
Entro il 31 dicembre	Dal 1° aprile anno succ.

Il Governo dovrà decidere entro il 31 dicembre 2011 se mantenere le finestre oppure modificarle o eliminarle

AUMENTO DEI CONTRIBUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i contributi pensionistici a carico dei lavoratori aumentano dello 0,09%, compreso quelli dei collaboratori.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

AL MOMENTO DELLA PENSIONE IL MONTANTE VA MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE RELATIVO ALL'ETA' DI PENSIONAMENTO

ETA'	FINO AL 2009	DAL 2010
57	4,720	4,419
58	4,860	4,538
59	5,006	4,664
60	5,163	4,798
61	5,334	4,940
62	5,514	5,093
63	5,709	5,257
64	5,911	5,432
65	6,136	5,620

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Entro il 31dicembre 2008 una specifica commissione ministeriale

- **proporrà eventuali modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione**
- **Nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo**

Dal 1° gennaio 2010 i coefficienti

- **sono rideterminati direttamente dal ministero del lavoro ogni 3 anni (non più ogni 10)**
- **Sono soggetti a verifica da parte del Governo ogni 10 anni con riguardo alla sostenibilità ed equità**

PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO

A decorrere dal 1° gennaio 2008 le pensioni che superano 8 volte l'importo minimo (poco più di 46.000 euro annui) non saranno più rivalutate per la parte eccedente tale valore

Considerazioni sulle novità introdotte

- Licenziamento ad nutum non più al compimento dell'età pensionabile ma al raggiungimento della finestra per la pensione di vecchiaia
- Dal 1° gennaio 2008, per le pensioni contributive, si può accedere alla pensione con le stesse regole della pensione retributiva

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2008 sarà possibile totalizzare i contributi previdenziali non coincidenti, versati in diverse gestioni previdenziali, **di durata non inferiore a tre anni anziché sei anni.**

La totalizzazione può essere esercitata a condizione che:

- a) il soggetto interessato abbia compiuto il **65° anno** di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a **20 anni** ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a **40 anni**;
- b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
- c) deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi.

RICONGIUNZIONE PERIODI

A decorrere dal 1° gennaio 2008 coloro i quali rientrano esclusivamente nel sistema contributivo, potranno cumulare i contributi versati a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non coincidenti, al fine di perfezionare i requisiti per il diritto alla pensione con il sistema contributivo (65 anni e 5 di contributi ovvero 40 anni) anche se in alcuna di dette forme sia stato maturato il diritto al trattamento previdenziale.

RISCATTO LAUREA

Gli oneri da riscatto del corso di laurea, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008

RISCATTO LAUREA

Anche chi non lavora può riscattare il corso di laurea.

Il riscatto si calcola su una retribuzione convenzionale (minimale giornaliero operai e impiegati X 312 giorni) e con l'aliquota prevista per la contribuzione dei dipendenti.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato oppure è detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

Solo questi riscatti valgono per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.

Modifiche agli Ammortizzatori sociali

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è migliorata l'indennità di disoccupazione ordinaria

Indennità di disoccupazione ordinaria				
Età	Durata	Percentuale della retribuzione		
		6 mesi	2 mesi	4 mesi
- 50 anni	8	60%	50%	==
+ 50 anni	12	60%	50%	40%

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

.....ma anche quella con i requisiti ridotti

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

- nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);**
- risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.**

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

.....ma anche quella con i requisiti ridotti

COSA SPETTA

L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e 40% per i giorni successivi e fino al 180°

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Le indennità ordinarie di disoccupazione, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;**
- b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile; segue.....**

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

- c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;**
- d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;**
- e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;**
- f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;**

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

- g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;**
- h) potenziare i servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici**

Riordino dei servizi per l'impiego

RIORDINO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;**
 - b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;**
- segue.....**

RIORDINO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

- c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;**
- d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;**
- e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.**

Riordino degli incentivi all'occupazione

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia incentivi all'occupazione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incrementare i livelli di occupazione stabile;**
- b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai *benchmark* europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;**

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

- c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera *b)*, degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;**
- d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;**

segue

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

- e)* prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;**
- f)* prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.**

Riordino dell'apprendistato

RIORDINO DELL'APPRENDISTATO

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di apprendistato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;**
 - b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;**
- segue**

RIORDINO DELL'APPRENDISTATO

- c)* con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;**
- d)* adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.**

Modifiche ai contratti a termine

CONTRATTI A TERMINE

All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, viene premesso che:

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

Inoltre viene introdotta la regola dei 36 mesi

CONTRATTI A TERMINE

Diamo prima uno sguardo alla normativa sulla successione dei contratti

	Maggiorazione della retribuzione		
Se il contratto continua dopo la scadenza	20% per i primi 10 giorni	40% fino al 20° giorno per i contratti inferiori a 6 mesi *	40% fino al 30° giorno per i contratti superiori a 6 mesi
	Superati questi limiti di tempo il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini		
	* previsione valida anche nel caso di superamento dei 36 mesi		

CONTRATTI A TERMINE

Diamo prima uno sguardo alla normativa sulla successione dei contratti

Intervallo tra i contratti a termine	
10 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi	20 giorni per i contratti di durata superiori a 6 mesi
Il mancato rispetto dell'intervallo di tempo trasforma il secondo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Se invece non c'è stato alcun intervallo il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato si	

CONTRATTI A TERMINE

La nuova regola dei 36 mesi

Se la durata dei contratti a termine stipulati con una stessa persona per lo svolgimento di **mansioni equivalenti**, superi complessivamente, **tra proroghe e rinnovi, 36 mesi**, il contratto si trasforma a **tempo indeterminato** dalla scadenza dell'**ultimo contratto**.

CONTRATTI A TERMINE

La nuova regola dei 36 mesi

Superati i 36 mesi è ammessa una sola proroga a condizione che:

- **Il nuovo contratto venga stipulato in DPL con l'assistenza di un sindacalista;**
- **La durata non sia superiore a quella che sarà prevista dei contratti collettivi di lavoro.**

Il mancato rispetto della procedura o il superamento del termine stabilito nel contratto fa trasformare l'ultimo contratto in contratto a tempo indeterminato.

CONTRATTI A TERMINE

La nuova regola dei 36 mesi NON SI APPLICA

- nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni,
- nei confronti delle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

CONTRATTI A TERMINE

Diritto di precedenza

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il diritto di precedenza va richiesto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla medesima data.

CONTRATTI A TERMINE

Diritto di precedenza

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di **attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro **per le medesime attività stagionali**.**

Il diritto di precedenza va richiesto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla medesima data.

CONTRATTI A TERMINE

Limiti alla stipula dei CAT

I CCNL possono porre dei limiti numerici per la stipula dei CAT. Non possono essere apposti limiti:

- a) nello start-up di nuove attività per i periodi stabiliti dai CCNL
- b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità
- c) [per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno] per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi
- d) [per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi] con i lavoratori di età superiore a 55 anni

CONTRATTI A TERMINE

Limiti alla stipula dei CAT

La seguente disposizione è' stata eliminata

[Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.]

CONTRATTI A TERMINE

MORATORIA

Ai contratti a termine in corso alla data del 1° gennaio 2008 non si applica la regola dei 36 mesi fino alla scadenza del contratto.

Il periodo di lavoro già effettuato alla data del 1° gennaio 2008 si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi, dal 1° aprile 2009.

CONTRATTI A TERMINE

MORATORIA

Questo significa che:

- **Fino al 31.3.2009 si può continuare ad assumere a termine lo stesso soggetto anche se si superano i 36 mesi non dovendo considerare i mesi di lavoro a termine antecedenti il 1° gennaio 2008**
- **Dal 1° aprile 2009 si contano tutti i periodi, anche quelli precedenti il 1° gennaio 2008**
- **Per i contratti stipulati dal 1° aprile 2009 che superano i 36 mesi complessivi tra il nuovo contratto e i precedenti contratti, si rende necessaria la convalidata della DPL**
- **Non stipulare contratti a termine dal 1° gennaio 2008 che scadono oltre il 1° aprile 2009 e che superano i 36 mesi. Si trasformerebbero automaticamente tutti a tempo indeterminato**

CONTRATTI A TERMINE

Contratti a termine già conclusi	Durata dell'ultimo contratto	Periodo fino al 31 dicembre 2007	Contratto vigente al 1° gennaio 2008	Periodo dal 1.1.2008 al 31.3.2009	Periodi successivi	Cosa si può fare
ZERO MESI	6 MESI	3 MESI	SI	3 MESI		Il contratto può essere prorogato/rinnovato fino a 36 mesi. In caso di superamento è necessaria la convalida dell'ultimo contratto da parte della DPL.
ZERO MESI	6 MESI	ZERO MESI	NO	6 MESI		Idem
ZERO MESI	24 MESI	3 MESI	SI	15 MESI	6 MESI	Idem
ZERO MESI	24 MESI	ZERO MESI	NO	15 MESI	9 MESI	Idem
12 MESI	24 MESI	6 MESI	SI	15 MESI	3 MESI	Il contratto può essere prorogato/rinnovato solo con convalida della DPL
12 MESI	24 MESI	ZERO MESI	NO	15 MESI	9 MESI	Idem
18 MESI	24 MESI	6 MESI	SI	15 MESI	3 MESI	Il contratto va avanti fino alla scadenza e può essere prorogato/rinnovato solo con convalida della DPL
18 MESI	24 MESI	ZERO MESI	NO	15 MESI	9 MESI	Se questo contratto non è stato convalidato in DPL è un contratto a tempo indeterminato

Modifiche al part time

PART TIME

CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI

Non è più possibile stipulare clausole elastiche e flessibili se non sono previste dai CCL (quindi anche da quelli aziendali) i quali devono stabilire:

- 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;**
- 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; segue.....**

CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI

3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.

4) la misura e le forme delle compensazioni spettanti ai lavoratori quando il datore di lavoro fa ricorso alle clausole elastiche e flessibili

Inoltre, il preavviso passa da 2 giorni a 5 giorni, fatte salve le intese fra le parti.

PART TIME

MALATTIE ONCOLOGICHE

Rivisitata la normativa che prevede la trasformazione a part time in caso di malattie oncologiche. Ora viene previsto:

- 1) Il diritto del lavoratore ammalato di ottenere la trasformazione part time e viceversa, del proprio rapporto di lavoro, ma subordinato all'accertamento di una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente**
- 2) Il diritto alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori nonché **il convivente con totale e permanente inabilità lavorativa.****

PART TIME

DIRITTI DI PRECEDENZA

- 1) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con **figlio** convivente di età non superiore agli **anni tredici** o con **figlio convivente portatore di handicap**, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
- 2) Il **lavoratore che abbia trasformato il rapporto** di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Job on call staff leasing

JOB ON CALL E STAFF LEASING

ABROGATI

La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. Si ritiene che produrranno i loro effetti fino alla scadenza dei contratti.

JOB ON CALL DI NATURA CONTRATTUALE

Nei settori turismo e spettacolo, i contratti collettivi possono prevedere forme di lavoro flessibile per prestazioni durante

- **il fine settimana,**
- **nelle festività,**
- **nei periodi di vacanze scolastiche**
- **per ulteriori casi**

JOB ON CALL DI NATURA CONTRATTUALE

I contratti collettivi prevedono

- a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;**
- b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;**
- c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.**

JOB ON CALL DI NATURA CONTRATTUALE

Con decreto ministeriale

saranno definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.

Modifiche al Collocamento obbligatorio

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

I datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo del collocamento disabili per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Sono stati riscritti gli articoli 12 e 13, oltre alla previsione dell'art. 12 bis, della legge sul collocamento obbligatorio che disciplina la possibilità di assunzione dei disabili tramite cooperative sociali e gli incentivi all'occupazione

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

- 1. L'art. 12 riguarda le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative. Commesse per un anno + uno di proroga. Assunzione da parte del datore di lavoro, conferimento di commessa all'ospitante e oneri a carico dell'ospitante**
- 2. L'art. 12 bis riguarda le convenzioni di inserimento lavorativo. Commesse per tre anni + due di proroga. Conferimento di commessa all'ospitante e assunzione da parte dell'ospitante**

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Le principali novità riguardano:

- 1. Si possono stipulare convenzioni, oltre che per l'inserimento dei disabili nelle cooperative sociali e presso disabili liberi professionisti, anche con le IMPRESE SOCIALI E I DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEI DISABILI**
- 2. Rivisti gli incentivi all'assunzione mediante convenzione**

disabile > 79%	60% del costo (100% sgr. Ctb x 8 anni)
disabile < 79%	
e > 67%	25% del costo (50% sgr. ctb x 5 anni)

Lotteria Decontribuzione

LOTTERIA DECONTRIBUZIONE

MODIFICATO RADICALMENTE IL SISTEMA DI DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

La decontribuzione diventa sgravio contributivo

Dal 1° gennaio 2008, **a domanda**, viene concesso uno sgravio sulle quote di premio di risultato sulla base dei seguenti criteri:

- a) Il limite massimo del PDR ammesso allo sgravio è pari al 5% della retribuzione annua (imponibile Inps)**
- b) Lo sgravio per l'azienda è pari al 25% dei contributi a proprio carico**
- c) Lo sgravio per il lavoratore è pari alla totalità dei contributi a suo carico**

LOTTERIA DECONTRIBUZIONE

MODIFICATO RADICALMENTE IL SISTEMA DI DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Dal 1° gennaio 2008, pertanto, anche il PDR diventa retribuzione imponibile e pensionabile.

Con decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di attuazione, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo.

Inoltre saranno emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi.

LOTTERIA DECONTRIBUZIONE

RAL	25.000,00	PDR	1.200,00	TOTALE	26.200,00
Ctb az.	29,68	Ctb dip.	9,49	Totale	39,17
Anno 2007					
A) Premio decontribuito			770,59	(26.200:34)	
B) Premio non decontribuito			429,41	(PDR - A)	
Contributi su A)			10,00	77,06	
Contributi su B)			29,68	127,45	
Totale contributi dovuti			204,51		
Anno 2008					
C) Premio soggetto a sgravio			1.200,00	(MAX TOT.RAL * 5%)	
D) Premio imponibile al 100%			0,00	(PDR - C)	
Contributi su C)			22,26	267,12	(C * 75% ctb az.)
Contributi su D)			29,68	0,00	
Totale contributi dovuti			267,12		
Maggiore contribuzione			62,61		

LOTTERIA DECONTRIBUZIONE

RAL	25.000,00	PDR	3.000,00	TOTALE	28.000,00
Ctb az.	29,68	Ctb dip.	9,49	Totale	39,17
Anno 2007					
A) Premio decontribuito			823,53	(26.200:34)	
B) Premio non decontribuito			2.176,47	(PDR - A)	
Contributi su A)		10,00	82,35		
Contributi su B)		29,68	645,98		
Totale contributi dovuti			728,33		
Anno 2008					
C) Premio soggetto a sgravio			1.400,00	(MAX TOT.RAL * 5%)	
D) Premio imponibile al 100%			1.600,00	(PDR - C)	
Contributi su C)		22,26	311,64	(C * 75% ctb az.)	
Contributi su D)		29,68	474,88		
Totale contributi dovuti			786,52		
Maggiore contribuzione			58,19		

Contribuzione sugli straordinari

CONTRIBUZIONE SUGLI STRAORDINARI

A decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione del 5, 10 e 15% sul valore degli straordinari non è più dovuta.

Finanziamenti agevolati

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Per i **soggetti** di età inferiore a **25 anni**, ovvero a **29** se laureati, al fine di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1.1.2008 sono istituiti i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei **lavoratori a progetto**, al fine di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a **€600 mensili** per dodici mesi **con restituzione** posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il **sostegno all'attività dei giovani**, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

segue.....

FINANZIAMENTI AGEVOLATI


c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

Con decreto interministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi.

Contribuzione Collaboratori

CONTRIBUZIONE COLLABORATORI

Aumenta la contribuzione per i collaboratori



Gestione separata INPGI

GESTIONE SEPARATA INPGI

l'INPGI provvede con apposite delibere a:

- a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata INPS, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS;**
- b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione de COLLABORATORI, stabilendo le relative modalità così come è stato fatto per i COLLABORATORI INPS LO SCORSO ANNO**

Occupazione femminile

OCCUPAZIONE FEMMINILE

Delega al Governo in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

- a) previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;**
- b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;**
- c) rafforzamento delle misure a sostegno della flessibilità di orario, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;**

OCCUPAZIONE FEMMINILE

- d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;**
- e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;**

OCCUPAZIONE FEMMINILE

- f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;**
- g) realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;**
- h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;**
- i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;**
- j) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.**

Previdenza complementare

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previdenza complementare alle casalinghe.

E' stata ristretta esclusivamente alle casalinghe la possibilità di finanziare la previdenza complementare mediante gli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati.

Lavoratori portuali

LAVORATORI PORTUALI

**Gli articoli da 85 a 89 modificano la
legislazione portuale**

**In particolare sono previsti, per l'anno 2008,
incentivi economici ai lavoratori
temporanei, assunti a tempo indeterminato,
per le giornate di non lavoro (1/26
dell'indennità CIGS).**